sostituito i loro figliuoli in infinito, ed in mancanza di essi con reciproca lineare sostituzione chiamati li figliuoli, e discendenti in infinito delli signori Alessandro, e Bartolommeo fratello, e nipote rispettivamente.

Essersi colla morte del signor Canonico Lateranense D.
46 Gioanni Battista Gattico ultimo discendente del detto testatore, ed attesa la mancanza della linea del suddetto Alessandro Gattico, purificato il fidecommisso suddetto nelli signori D. Giuseppe, e D. Carlo Maria fratelli Gattici unici superstiti discendenti della linea del detto Bartolommeo.

Nell' eredità del detto testatore cadere la ragione di
47 nominare il Pievano della Chiesa Parochiale del luogo di Gattico sotto il titolo de' Santi Cosma e Damiano, nella quale furono sempre in pacifico possesso i discendenti di esso testatore, ed innoltre la ragione di esigere parte delle decime dei luoghi di Agrate, e Gattico, delle quali trovavasi investita la famiglia Gattico dalla Curia Vescovile di Novara.

Nell' ultima vacanza della Pievania predetta il sign.
48 Avvocato D. Paolo Gattico, come preteso donatario del mentovato Canonico D. Gioanni Battista, nominò a detta Pievania il Prete signor Antonio Zerlia, ma essendosi li detti D. Giuseppe, e D. Carlo Maria fratelli Gattici opposti, senza pregiudicio delle loro ragioni hanno aderito anche essi al soggetto nominato.

In vigore di detta donazione possedere altresì il signor
49 Avvocato Gattico la porzione delle suddette decime di Agrate, e Gattico.

Premendo ad essi fratelli Gattici unici patroni, come
50 soli della famiglia, ed agnazione Gattico dal succennato testamento chiamata tanto relativamente alla nomina di detta Pievania, a cui per l'occorsa morte del detto Zerlia avessero nominato, e presentato il Sacerdote Gioanni Antonio Albera, quanto al dritto delle predette decime venisse dichiarata la privativa

loro manutenzione in possesso ossia quasi, chiesero, ed ottennero le suddette lettere di citazione contro il detto signor Avvocato D. Paolo Gattico, a dir cause per cui non dovessero essi fratelli Gattici venir mantenuti, e bisognando reintegrati nel possesso ossia quasi, di nominare a detta Pievania, ed esigere le narrate decime, esclusivamente ad ogni altro.

Ripeterono quindi nella successiva loro comparsa il con-
51 tenuto ne' surriferiti supplicati in forma di specifica proposizione colla riserva di presentare il testamento 1 agosto 1497 rogato Tarabbia, non meno che gli altri opportuni documenti. *Comparsa 7 maggio 1772*

Proposero quindi essersi per la morte del signor Cano-
52 nico Lateranense Gioanni Battista Gattico, e per l' estinzione della linea del Manfredo seniore altro fratello dell'Antonio Gattico testatore, e fidecommittente purificato il fidecommisso dal suddetto Antonio ordinato nel suo testamento 1 agosto 1497 rogato Tarabbia a loro favore come unici superstiti discendenti dal Bartolommeo altro fratello dell' Antonio testatore, ed eziandìo unici superstiti di tutta la famiglia, e discendenza Gattico proveniente dal Gioanni seniore padre di detti Antonio testatore, Bartolommeo, e Manfredo fratelli Gattici.

E conseguentemente dover a favore dei medesimi
53 dichiarare aperto, e purificato il detto fidecommisso, ed in sequela di tale declaratoria mantenersi, e bisognando reintegrarsi nel possesso delli beni, vivendo, posseduti, e morendo lasciati dall' Antonio testatore, e fidecommittente, e da esso trasmessi nelli suoi discendenti nell' ultimo di essi il predetto fu signor Canonico Lateranense Gioanni Battista, e così anche nel possesso, ossia quasi del patronato, ossia ragione di nominare al Beneficio Parochiale, ossia Pievania della Chiesa de' Santi Cosma, e Damiano del luogo di Gattico, e similmente averli spettato, e spettare la porzione delle decime dei luoghi di Agrate, e Gat-

FONDAZIONE MAZZA

tico, che gia spettava al Canonico Lateranense Gioanni Battista, qual discendente del predetto Antonio testatore, ed in conseguenza mantenersi, ed ove d' uopo reintegrarsi li medesimi nel possesso, ossia quasi di dette decime colli frutti dal giorno della morte del detto signor Canonico, sì e come verrebbero liquidati, come chiesero, e conchiusero.

E all' effetto di far luogo alla suddetta dimanda, ed al
54 fine di provare:

Primo. L' instituzione, ed esistenza di detto fidecommisso produssero il testamento del primo agosto 1497
55 rogato Tarabbia.

2. La discendenza loro per linea retta dal Bartolommeo fratello dell' Antonio testatore in detto testa-
56 mento nominato, come anche l' estinzione tanto della linea del detto Antonio, quanto del Manfredo altro fratello del testatore, e delli Bartolommeo, e Luca altri figliuoli del Bartolommeo fratello del medesimo testatore produssero negli utili, e favorevoli li seguenti documenti.

Instrumento 27 dicembre 1431, rogato Guglielmo, testamento 1 agosto 1497, rogato Tarabbia, instrumento 21 agosto 1581, rogato Michaeli, codicillo 1 agosto 1610, rogato De-Asinellis, instrumento 7 aprile 1617, rogato Zuchinetti, instrumento 10 marzo 1621, rogato Caccia, instrumento 4 febbrajo 1658, rogato Lonnate, altro 16 marzo 1715, rogato Applanus, altro 17 aprile, rogato Appiani, 11 marzo 1749, rogato Appiani, 13 luglio 1767, rogato Vellini, instrumento di protesta 9 novembre 1752, rogato Volenterius, atti vertiti nanti il Senato di Milano, e Curia Vescovile di Novara in un volume di fogli affogliati num. 18, supplica sporta al Senato di Milano sottoscritta Rosea unitamente all' albero genealogico a detti documenti appoggiato.

E dedussero a notorio essersi reso defunto nel 1753
57 il signor Canonico Lateranense D. Gioanni Battista

Gattico con riserva in caso negativo di fare instanza per l' assunzione di sommarie informazioni su di esso.

3. La pertinenza delle decime dei luoghi di Agrate,
58 e Gattico ad essi Attori, produssero negli utili come sovra l' atto delli 26 luglio 1626 sottoscritto Savinus Vicarius Generalis, e la sentenza sottoscritta Franciscus Appianus, e così anche tutte le investiture già sovra prodotte in prova dell' albero genealogico.

Dalle quali investiture, atto, e sentenza dissero es-
59 sere pienamente provata la ragione ad esso competente in dette decime per la consolidazione delle medesime in essi a causa dell'estinzione delle altre linee, e per essere li medesimi gli unici rimasti superstiti del Gioanni Gattico seniore gia reinvestito di dette decime coll' investitura delli 27 dicembre 1431 sovra prodotta.

4. La qualità del patronato a favore della gente,
60 e famiglia Gattico risultare dalli detti atti vertiti nanti la Curia Vescovile di Novara tra li furono signori Gioanni Carlo, ed Ignazio fratelli Gattico, padre quello del signor Gioanni Battista Canonico Lateranense, contro li Fabbricieri della Chiesa di Gattico terminati colla sentenza delli 28 maggio 1693, con cui li detti fratelli Gattici vennero assolti dalle dimande delli detti Fabbricieri, ossia dalla pretenzione di volere a nome della detta Chiesa come erede instituita dal signor Francesco Maria Gattico, nominare alla Pievania della medesima Chiesa.

Il signor Avvocato D. Paolo Gattico accettò nelle parti
61 utili, e favorevoli, le admissioni, e dichiarazioni di cui nei supplicati, e comparsa degli Attori, ed in risposta alle proposizioni, e dimande ivi fatte, riguardanti una il patronato attivo della Pievania di Gattico, e l' altra le decime dei luoghi di Agrate, e Gattico, ed osservò appoggiarsi entrambe ad asserta disposizione testamentaria del signor D. Antonio Gattico 1 agosto 1497, e ad un supposto fidecommisso

Comparsa 29 maggio 1772.

FONDAZIONE MARAZZA

in favore delli transversali del medesimo testatore, quando che la copia di tale testamentaria disposizione dalli fratelli Gattici prodotta, e che si vedeva compilata ad arbitrio del signor Notajo Galli, nemmeno contenesse l'asserto fidecommisso, epperciò tanto nell' una, che nell' altra domanda oppose ai medesimi il difetto di ragione, ed azione.

Aggiungendo quanto al patronato della Pievania succ-
62 cennata, d' altro non potersi in questo giudicio trattare, salvo ed unicamente del mero possesso, epperciò propose ritrovarsi, esclusivamente alli Attori, nel possesso di nominare ogniqualvolta si ritrovasse quella vacante, il soggetto che deve esercitarla.

Infatti essendosi reso defunto il signor Ottavio Vandola
63 provvisto di detta Pievania nel 1755 venne da esso alla medesima nominato il signor Sacerdote Francesco Antonio Zerlia, il quale, e dipendentemente da tale nomina fu provvisto della Pievania suddetta, come ne apparisse dall'atto d'instituzione che produsse delli 13 aprile 1756, da cui si riscontrasse erronea l'allegazione che abbiano li fratelli Gattici aderito a tal nomina, anzi che dopo aver preteso di rendersi contraddittori, ed opponenti alla nomina da esso fatta nella persona del detto Don Zerlia riconoscendo non competergli alcuna ragione massime nel riguardante il possesso, avessero rinunciato alle fatte opposizioni riservatasi solo ogni loro ragione nel merito, ossia petitorio come dalla fede delli 8 aprile 1772, spedita dal signor Bellini Notajo, e Cancelliere Vescovile di Novara che pur produsse.

In continuazione di quale possesso, e per la morte ul-
64 timamente occorsa al sig. D. Zerlia avesse esso Avv. Gattico nominato alla Pievanía suddetta il sig. Sacerdote Bazzetta: laonde ritenuto quanto sovra, e l'ultimo stato delle cose, evincesi che nissun possesso militasse a favore delli fratelli Gattici, bensì, ed esclusivamente a questi, nel medesimo signor Avvocato

Gattico, e perciò chiese venir assolto dalle avversarie domande, e mantenuto nel possesso, ossia quasi, del patronato attivo di detta Pievanía, ed anche delle decime privativamente alli fratelli Gattici, rejette le di quelli produzioni, instanze, e riserve affatto inattendibili, e massime nelli giudizj di questa natura, oltrechè restassero da per se stesse inconchiudenti, ed irrilevanti come oppose, e specialmente tale ravvisarsi la copia del predetto testamento del primo agosto 1497 per li motivi anche espressi nell' autentica pretesa farsi dal Notajo Galli.

Abbondantemente, e per vieppiù far luogo alle suddette
65 instanze, e conclusioni presentò la nomina da esso fatta con instrumento delli 4 aprile 1772 alla Pievanía *di cui si tratta nella persona del signor Sacerdote* D. Giorgio Bazzetta assieme all' atto di presentazione delli 8 stesso mese, per copia Vellini. *Comparsa 4 giugno 1772.*

Li signori fratelli Gattici accettarono in primo luogo in
66 forza d' atto giudiziale, e parola irrevocabile le ammessioni tanto implicite, che esplicite fatte dal signor Avvocato Gattico, ed ogni corsa pronuncia, ed in specie per nulla aver opposto all' albero genealogico da essi prodotto, e per conseguenza doversi avere il medesimo per ammesso. *Dissero essere sostanzialmente* due le opposizioni del sig. Avvocato Gattico, riguardanti l' una il testamento del primo agosto 1497, ed il fidecommisso in esso ordinato, e l' altra l' allegato possesso di nominare, e tanto l' una, che l' altra essere affatto insussistenti: insussistente la prima per rapporto alla forma del testamento suddetto, ed instituzione del fidecommisso. *Comparsa 17 giugno 1772.*

Nella forma, perchè dalle due copie di detto testa-
67 mento, che per togliere ogni ombra di sospetto caduta in idea del sig. Avvocato Gattico si produssero nella stessa, e medesima forma, in cui si ritrovassero nelle abbreviature del Notajo Tarabbia, da cui venne detto testamento rogato, e colli vacui, che in dette

FONDAZIONE MAZZA

copie si scorgono a causa di non essersi potuto leggere per l'antichità, e per la corrosione nella sommità delli fogli le parole che prima esistevano, in modo però, che nella parte sostanziale dell' instituzione di erede universale, e del fidecommisso universale, nulla vi si scorgesse di mancante, ed eziandìo col primo testamento delli 29 maggio si potesse anche nelle parti non sostanziali supplire a quello del primo agosto, al che giuntavi l' antichità, e d' essere stati li detti estratti fatti dal Notajo Galli, a quest' effetto deputato a loro richiesta dalla Regia Camera, non potesse dubitare, che il detto testamento potesse, e dovesse far piena fede in giudicio.

Nel fidecommisso, perchè preso tutto il contesto del
68 *medesimo, chiaramente si evincesse* essere stata la volontà del Testatore fuor di dubbio, che mancando li suoi discendenti maschj, fossero chiamati li di lui fratelli, e loro discendenti: onde essendosi coll' albero genealogico, e titoli, a' quali restasse appoggiato, pienamente provato che li medesimi sono discendenti dal Bartolommeo uno dei discendenti del Testatore, constasse non solo della loro vocazione, ma eziandìo che per la morte del Canonico *Gio. Battista Gattico ultimo maschio della linea del testatore*, si fosse la *medesima purificata* a loro favore, ed inoltre, benchè nella supplica li medesimi si fossero nelle due dimande del patronato attivo, e delle decime unicamente riferti al detto fidecommisso, la verità però si fosse, che quand' anche si potesse, o dovesse da esse prescindere, sarebbero tuttavia le suddette due domande per altro titolo apertamente giuridiche, e sussistenti.

Giuridica, e sussistente la domanda del patronato,
69 perchè il medesimo nella sua origine si fosse acquistato alla famiglia Gattici, da cui già constasse dalli sovra prodotti documenti, provenire li signori fratelli Gattici, facendo piena fede della qualità di patronato famigliare, le nomine da tempo antichissimo

sempre fatte dalli discendenti della famiglia Gattico, alla riserva dell' ultima del 1755 dall' Avvocato Gattico, il quale non potesse per verità negare, che tutte le nomine a quest' ultima precedute sieno state fatte da quelli della famiglia Gattico, interpellò a dichiarare sotto pena di pronuncia, appartenendone di più anche dall' instrumento 17 7bre 1493, rogato Falletti, che nelle parti utili, e non altrimenti produssero in quanto massime dall' esame ivi riferto avanti il Delegato, ed Esecutore Apostolico apertamente risultasse, che prima della Bolla Pontificia dell' anno 1492, ed in esso instrumento enunciate vi fosse già il patronato nella stessa famiglia Gattico per causa di fondazione della Pievania del luogo di Gattico fatta dagli antecessori dell' Antonio, *che ha surrepite dette Bolle*, onde concorrendo in essi soli fratelli Gattici, la suddetta qualità di discendenti della stessa famiglia Gattico, da cui è stato originalmente fondato il detto beneficio parrocchiale, dovessero questi soli essere admessi alla summenzionata nomina, nè da questa qualità di patronato famigliare essersi receduto nella suddetta bolla, anzi ritrovarvisi uniformè nell' aver chiamati li discendenti maschj di linea legittima dell' istesso Antonio, senza che il non far più menzione dei discendenti dalli fratelli del detto Antonio, potesse essere loro di nocumento, perchè attribuibile il non avere l' Antonio narrata l' esistenza de' suoi fratelli dell' istessa famiglia, ma per altro l' essersi nell'istessa bolla enunciato il beneficio per fondato dalli antecessori dell' Antonio, unitavi la clausula solita inserirsi, ed in ogni caso sottintendersi nelle provvisioni apostoliche della riserva della ragione di qualunque terzo, inservisse ad includere anche li medesimi fratelli Gattici.

Ed a riguardo delle decime dissero essere alle medesime chiamati anche in virtù delle investiture sovra prodotte, da cui evidentemente si raccogliesse, che ogniqualvolta è mancata qualche linea della famiglia,

FONDAZIONE MARAZZA

come appunto succedette in quella del Manfredo, siasi fatto luogo alla ragione di accrescere a favore degli altri prossimiori della stessa famiglia.

Insussistente parimenti la seconda opposizione ri-
71 guardante il possesso, perchè tutta appoggiata all'atto d'*instituzione* delli 13 aprile 1756 avversariamente prodotto, previa eziandìo rinuncia del padre di essi, ed anche come si asserisse a loro nome, quale atto per altro di nomina, e d'instituzione non poteva neppure nel possessorio giovare al sig. Avvocato Gattico, non solo perchè il medesimo non avesse fatto, nè fosse in caso di far vedere di essere della famiglia legittima Gattico, senza quale qualità mancasse di ragione, e d'azione, come specificamente opposero nel preteso dritto *di nominare, ma anche* perchè risultando da quanto sovra essere li medesimi unici superstiti della famiglia Gattico fondatrice del Beneficio Parrocchiale del luogo di Gattico il possesso di nominare, in cui fossero stati li loro antecessori della stessa famiglia Gattico, fondatrice del Beneficio, inservisse eziandìo nel possessorio a fondare la loro intenzione per la regola, che qualora il possesso è in contesa, vuolsi dal Supremo Magistrato giudicare a chi dimostrasse di aver maggior ragione nel petitorio, quindi chiaramente constando da quanto sovra della ragione loro competente di nominare, comparisse erronea l'illazione dedotta dalla suddetta rinuncia, di avere con essa riconosciuto non spettare a se stessi una tale ragione, mentre ben all'opposto una tale rinuncia però qualificata come infra, non avesse avuto altra causa, se non la mancanza delle necessarie scritture per far fede di detta ragione, come si raccogliesse dall'atto di opposizione delli 12 agosto 1755, sottoscritto Vellini, e dalla supplica, e decreto delli 16 novembre detto anno, sottoscritta Salvatorius, che produssero, senza che possa l'avversariamente allegato possesso fondarsi sopra l'altra fede 8 aprile 1772, ed atto in essa tenorizzato 12 agosto 1755, per esservi oltre alla clausula " salvis tamen eorum juribus in petitorio, anche

la seguente di sua natura ampliativa, et ita ut nullum majus jus per præsentem renunciationem dictus Jurisconsultus, et Advocatus dominus Gatticus adquirat, sed intacta remaneant in reliquis jura hinc inde;" qual clausula sarebbe totalmente superflua, quando si volesse restringerla al puro petitorio, e non riferirla anche al possessorio, locchè sarebbe pure maggiormente comparso, se si fossero prodotti gli atti preceduti, giacchè come apparisse dalla stessa fede, si ritrovasse in margine a detto atto 12 agosto 1755 l'annotazione seguente: et prout dassius in dictorum actorum libro, quali atti perciò per reintegrazione del fatto fecero instanza esibirsi unitamente all'instrumento di asserta donazione fatta dal Canonico Gio. Battista Gattico *enunciato nell'atto d'instituzione*, ossia collazione 13 aprile 1756, con riserva, risposto che si fosse alla dedotta interpellanza, o corsa pronuncia, e fattasi la chiesta produzione di fare quelle altre parti, deduzioni, produzioni, ed instanze, che si sarebbero stimate convenienti.

Intanto però produssero l'atto di nomina, e suc-
72 cessiva presentazione fatta dalli signori Gattici li 24 gennajo, e 14 marzo 1772, nella persona del Sacerdote *Gioanni Antonio Albera*.

Nè per sostenere il suddetto asserto possesso, e la
73 nuova nomina, a cui l'Avvocato Gattico pretese di devenire nella persona del Sacerdote Bazzetta, può essergli di maggior giovamento l'asserto ultimo stato, imperciocchè una tale regola, di cui particolarmente prevalesi, era soggetta alle sue eccezioni, ed in specie a quella, quando si trattasse di possesso non pacifico, nè quieto, ma controverso, e dall'altra quando la presentazione, e successiva instituzione contenesse od esplicitamente, od implicitamente una riserva a favore del contendente al nominante la ragione di nominare: concorrere amendue nel presente caso, come ne risultasse dall'opposizione sovra prodotta, e dalla stessa fede avversariamente esibita, che nelle parti utili, e favorevoli accettarono, e riprodussero "

FONDAZIONE MARAZZA

poichè una tale riserva sebbene non valevole a far rivocare l' instituzione, che avesse avuto il suo effetto, in ordine però alle altre nomine future, fosse tanto operativa, ed inefficace totalmente rendesse l' ultimo atto di nomina, e d' instituzione, il quale quanto alle suddette altre nomine, si considerasse come non seguito, solendo la protesta, e riserva di sua natura, massime quando si fosse fatta come nel presente caso in contraddittorio della parte avversante, conservare la ragione del protestante, a favor del quale si facesse la riserva, e questo tanto più dovesse precedere, qualora quello a vantaggio del quale è stata fatta la riserva e protesta, dimostrasse di avere una più valida ragione del suo avversante, e molto più, allorchè una tale ragione poziore fosse totalmente esclusiva, come nel presente caso dell' istesso signor Avvocato Gattico.

Atteso quanto sovra, interrogarono il sig. Avvocato
74 Gattico sovra la tenuta di quella contingente porzione di decime, che già spettava al sig. Canonico Gioanni Battista Gattico, e della quale ne fosse egli stato investito dal sig. Cardinale Borromeo per instrumento delli 19 xbre 1714, rogato Applanus, che fecero instanza quello esibirsi assieme alle investiture, che il detto Avvocato Gattico, qual asserto donatario del predetto Canonico Lateranense, si fosse procurato dall' istesso signor Cardinale, e successori Vescovi, il tutto a pena di pronuncia, e che si avesse per maggiormente giustificato il loro intento, chiesero intanto venir mantenuti, e bisognando reintegrati nel possesso, ossia quasi, tanto del suddetto patronato attivo, quanto di detta porzione di decime, ed in sequela di tale manutenzione, e reintegrazione confermarsi, e mandarsi eseguire la nomina come sovra dalli medesimi fatta in persona del Sacerdote signor D. Gio. Antonio Albera, e quindi dichiararsi loro avere spettato, e spettare la suddetta contingente di decime, colli frutti, ed accessorj legittimi con riserva

data la risposta all' interrogatorio suddetto, o corsa pronuncia, e vista l' avversaria replica di meglio deliberare.

Replicò il signor Avvocato Gattico, e disse essere af-
75 fatto vana, e soverchia l' accettazione fattasi dalli signori fratelli Gattici delle supposte ammessioni, e pronuncia in di lui odio per non aver opposto all' albero genealogico, mentre essendosi nella precedente sua comparsa eccepito mancare li fratelli Gattici di ragione, ed azione, e d'irrilevanza, ed inconchiudenza alle loro produzioni, e chiesto anzi doversi queste massime nel presente giudicio rejicere, ognuno vedeva e riconosceva il contrario del supposto: persistette quindi nella chiesta assegnazione della causa a sentenza sul punto del possesso del patronato di cui si trattasse per nulla aver di comune coll' altro delle decime: e siccome in quello unicamente si dovesse attendere l' ultimo stato, senza che si possa assolutamente entrare nel merito, perciò restasse inammessibile come di bel nuovo oppose, ed irrilevante la presentazione sì delle copie delli testamenti delli 29 maggio, e primo agosto 1497, e documento delli 17 7bre 1493, a cui si riservò di meglio rispondere nel giudicio del merito, e dimostrare come già si fosse fatto nella sua precedente comparsa osservare, che qualunque potesse essere la sostituzione, o fidecommisso di cui nell'ultimo delli detti testamenti, e quant' anche a questi si dovesse deferire, non vi fosse fatto, nè si facesse luogo ad alcuna vocazione a favore delli parenti trasversali del testatore, e che il patronato sudderto si fosse reso ereditario indistintamente, e mai per mai si fossero chiamati li fratelli Gattici in vigor del documento prodotto delli 17 7bre 1493 che certamente non lo rendesse famigliare.

Comp. 30 *giug.* 1772

Quindi neppure accadere di discorrere al presente sull'
76 albero genealogico, perchè sebbene venisse specificamente ed in cadun grado giustificato, nulla influirebbe alla questione, e rendersi per li motivi sovra addotti

FONDAZIONE MARAZZA

irrilevante come oppose, non meno che di insussi-
stenza a tutti li ragionamenti delli signori fratelli Gattici.

Ammettersi per altro in evacuazione dell' avversa-
77 ria interpellanza che li soli eredi, e discendenti dell' Antonio Gattico, e non mai altri della famiglia nomi-
narono al patronato suddetto prima del 1755, all' ul-
timo dei quali è succeduto esso signor Avvocato Gattico anche esso della vera, e primordiale famiglia de' Gattici, riservandosi di darne la prova, quale in oggi restasse superflua come già l' avesse data nanti il Senato di Milano allorchè fu posta in dubbio.

Disse essere li fratelli Gattici egualmente destituiti di
78 fondamento qualunque, ed alieno dai veri principj di ragione li ragionamenti e supposti delli medesimi.

L' atto di rinuncia di cui nella fede delli otto aprile
79 1772 maggiormente inserviva a giustificare l' intento di esso Avvocato Gattico, perchè susseguito alla com-
parsa sotto il medesimo giorno presentata in opposi-
zione alla nomina da lui fatta dell' ultimo provvisto, e quanto alla supplica, e successivo decreto delli 16 9bre 1755 non meritare alcun riguardo nelle circo-
stanze del caso per resistervi gli atti preceduti che sicuramente non si ebbero presenti da Monsignore Vescovo di Novara, allorchè col succennato decreto datato nel luogo di Trecate, accordò la proroga di mesi quattro a nominare, altrimenti, e stante il reces-
so predetto avrebbe fuor di dubbio rigettato ogni ricorso.

La riserva, e clausule apposte nell' atto di recesso
80 succennato mai hanno potuto, e potevano aver luogo nel giudicio possessorio, ma unicamente dovevano riferirsi al merito, in cui si lasciava alli Attori tutto il campo di esperirne.

In ordine poi all' instanza per la presentazione degli
81 atti, oltre di essere diffugiosa, ed indebita come op-
pose, fece riflettere che quelli si conservavano nella cancelleria della Curia Vescovile di Novara, e nelli libri per essa ritenuti, secondo scorgevasi dalla fede

delli 8 aprile, epperciò non era il medesimo signor Avvocato Gattico tenuto all' esibizione di detti atti, e tanto meno dell' instrumento di donazione enunciato in quello d' instituzione, e collazione delli 13 aprile 1756, e chiese rejcersi tale instanza assieme a qualun-
que altra riserva di detti signori fratelli Gattici.

Disse che li medesimi avrebbero potuto risparmiare
82 la presentazione dell' atto di nomina, e successiva pre-
sentazione delli 24 gennajo, e 14 marzo 1772, ogni qual volta mancano di possesso, onde possa aver effetto, come anche tanti altri loro raziocinj per scorgersi tutti estranei, ed inapplicabili al soggetto della questione, che per essere da se stessa semplice, non soggiaceva alle erronee interprerazioni e distinzioni che vorrebbero insinuarsi.

Rispetto alle decime dovevano li fratelli Gattici in
83 primo luogo dichiarare, come si interpellarono, si pretendessero di fondarsi come nelli supplicati sovra il testamento del sig. Antonio Gattico, ovvero soltanto so-
vra asserte investiture, affinchè esso sig. Avvocato Gat-
tico si potesse più accertatamente determinarsi alla difesa: frattanto però, ed in ogni peggior evento non tralasciò di opporre di scrittura privata e di cosa to-
talmente informe, non faciente fede nè in giudicio, nè fuori alle scritture dalli fratelli Gattici riguardo alle decime, e per giustificazione dell' albero genealogico prodotte, protestando non volersi al medesimo acquie-
tare come che mancante di prova in varie parti, che nel concreto doveva essere specifico di grado in grado, o di caduno di essi: neppure essere il medesimo tenuto di rispondere all' interrogatorio, ed all' esibizione delle investiture richieste quand' anche le ritenesse, stantec-
chè li signori fratelli Gattici per nissun modo avevano finora giustificato legittimamente la loro persona come di regola fossero tenuti, perche attori, riservandosi adempito quanto sovra di opportunamente eccepire, e rispondere: conchsuse intanto nel capo suddetto delle decime, rejette le avversarie instanze, e domande, venir assolto da quele con danni, e spese.

FONDAZIONE MAZZA

Comp. 3 *luglio* 1772.

Risposero li fratelli Gattici non potersi far luogo allo
84 stato delle cose, all'instanza per l'assegnazione della causa a sentenza per essere la causa immatura, e doversi non ostante detta instanza loro lasciare il termine portato dalle Regie Costituzioni per categoricamente rispondere alle eccezioni del signor Avvocato Gattico, e fare quelli ulteriori incombenti che per le eccezioni, opposizioni, e negative avversariamente fatte, restavano necessarj, e si vedevano in obbligo di fare a maggior verificazione del loro intento per non rimanere indifesi tanto più che dal signor Avvocato Gattico si sarebbe anche genericamente opposto il difetto di scrittura privata, e di cosa totalmente informe non faciente fede nè in giudicio nè fuori alle scritture da essi presentate, epperciò dovevano aver tempo per deliberare in ordine a tali opposizioni.

E frattanto senza prescindere dalla sovra fatta in-
85 stanza per poter definitivamente rispondere, dissero preventivamente essere indebita la generica opposizione di mancamento di ragione, ed azione per inferirne che ciò serva di sufficiente opposizione all'albero genealogico da essi presentato, mentre a termini delle Regie Constituzioni le opposizioni dovevano essere specifiche, e così non dovendosi avere alcun riguardo alla detta generica opposizione, come eccepirono, e constituirono di nuovo in mora l'Avvocato Gattico a deliberare e rispondere in quale parte, e per quali gradi espressi in detto Albero genealogico intendesse di fare opposizione, e contestare come lo interrogarono sotto pena di pronuncia, e che si dovesse avere per verificato, ed admesso in tutte le sue parti il detto albero genealogico

Persistettero altresì essere ammessibile, e rilevante
86 la presentazione fatta de' testamenti delli 29 maggio, e primo agosto 1497, ed instrumento 17 7bre 1493, bensì essere inattendibile la riserva del sig. Avvocato Gattico di deliberare nel giudicio del merito, poichè su di questo dovendosi nel presente giudicio fare fondamento, ed aversi riguardo per la manutenzione in possesso da essi proposta, e contestata, dovesse il signor Avvocato Gattico deliberare sui detti documenti, come lo constituirono in mora sotto pena di preclusione di via, e che si avesse il loro intento per giustificato, ed in difetto rimanere come sovra immatura la causa, e l'instanza per l'assegnazione della medesima a sentenza.

Opposero altresì essere inattendibile la risposta da-
87 tasi all'interpellanza loro, che tutte le nomine precedute all'ultima, sieno state fatte da quello della famiglia Gattico, relativamente all'albero genealogico, mentre la detta risposta, come solamente datasi dal signor Procuratore del signor Avvocato Gattico, non fosse sufficiente, ma bensì dovesse darsi da questo personalmente, o per atto legittimo, come nuovamente lo constituirono in mora, ed interrogarono sotto pena di pronuncia.

E siccome poi alle loro produzioni della supplica,
88 e decreto delli 16 9bre 1755, dal signor Avvocato Gattico si è opposto non meritarsi alcun riguardo nelle circostanze del caso, per resistervi gli atti preceduti al detto decreto, ed all'atto di pretesa rinuncia, dissero non potere il signor Avvocato Gattico contendere l'esibizione de' detti atti, ed in difetto non doversi aver riguardo alle di lui opposizioni suddette, e tuttavia abbondantemente per far luogo alla detta esibizione, dedussero la seguente posizione.

Che il signor Avvocato Paolo Ignazio
89 Gattico ha, e ritiene appresso di se copia autentica degli atti vertiti nanti la Curia Vescovile di Novara, precedenti all'atto di supposto recesso delli 12 agosto 1755, menzionati in detta di lui avversaria comparsa, oppure essi ritiene appresso altra persona di suo consenso, e saputa, e così puote esi-

FONDAZIONE MARAZZA

birli, salvo ne abbia fatto, o permesso farsene cosa in contrario, locchè tutto dovrà esprimere, e medesimamente ha, e ritiene appresso di se l' instrumento di donazione enunciato in quello d'instituzione, e collazione delli 13 aprile 1756, come altresì le investiture, che il signor rispondente in qualità di asserto donatario del signor Canonico Gioanni Battista Gattico, in virtù del suddetto instrumento, si è procurato dal signor Cardinale, e Successori Vescovi, oppure esistono appresso altri di sua saputa e consenso, e può farne l' esibizione, salvo pure ne abbia come sovra fatto, o permesso farsi cosa in contrario da esprimersi.

Alla quale posizione chiesero categorica risposta, sotto
90 pena di pronuncia, e ciò colla protesta di non volersi accingere al carico di prova soverchia, riservandosi nel resto coerentemente all' avanti fatta protesta, ed alla scadenza del termine attualmente decorrente per rispondere alle eccezioni del signor Avvocato Gattico di meglio deliberare.

Il sig. Avvocato Gattico persistette nella chiesta assegna-
Comp. 4 luglio 91 zione della causa a sentenza, riguardo al patronato,
1772. rejette le avversarie eccezioni, ed instanze, come contrarianti al disposto dalle Regie constituzioni, e massime per essere la causa su tal punto matura, non giovando l'appiglio di voler deliberare in seguito all'opposto difetto di scrittura privata alli documenti dalli fratelli Gattici prodotti, perchè ciò tutto dovevasi rimandare al merito, non essendo ammessibile nel giudicio possessorio, tanto più come ha già fatto osservare, quant' anche fosse in oggi giustificato l'albero genealogico, ed in forma provante, comparissero

detti documenti, niente meno sarebbero inattendibili, ed irrilevanti, a motivo che il supposto fidecommisso sarebbe cessato, e svanito, nè a quello sarebbero chiamati li fratelli Gattici, onde nissun argomento poter in questo giudicio dedurne al loro intento favorevole.

Quindi disse non essere tenuto come specificamente
92 oppose, a rispondere all'interrogatorio riguardante l'albero suddetto, e posizione, e tanto meno deliberare sovra le altre instanze fatte per essere cose tutte irrilevanti al punto della questione, e soltanto soverchiamente dilatorie, nulla potendo influire al punto di detto patronato gli atti preceduti al recesso delli 12 agosto 1755, del tenor dei quali pienamente ne risultasse dal successivo atto d'instituzione, e così pure l'instrumento di donazione per essere stato egli sufficientemente riconosciuto, ed ammesso per patrono, e neppure contesa dalli fratelli Gattici la di lui qualità, epperciò aver avuta esecuzione la nomina dal medesimo fatta nella persona del signor D. Zerlia. Le investiture poi di cui ne chiesero l' esibizione, in nessun modo potersi riferire, nè avere di comune col patronato come riscontravasi dalla stessa proposizione dei fratelli Gattici, ed anche in questa parte dovevano li medesimi evacuare avanti ogni cosa l' interpellanza loro fatta nella comparsa 30 giugno scorso non essendo altrimenti per il fatto delle decime tenuto il medesimo a deliberare, epperciò rejette tutte le avversarie deduzioni, instanze, ed eccezioni per essere irrilevanti, ed inammessibili come replicatamente oppose, chiese ordinarsi a tenore delle precedenti sue instanze, e conclusioni con danni, e spese.

Li signori fratelli Gattici osservarono che dalla comparsa
93 del sig. Avvocato Gattico del giorno immediatamente *Comp. 6 luglio.*
susseguente alla stata da essi presentata rendevasi sempre più manifesta la straordinaria precipitazione, colla quale il medesimo avesse sempre di proposito proceduto,

FONDAZIONE MARAZZA

e continuasse a procedere ad effetto d' impedire la reintegrazione, e piena giustificazione del fatto, facesse presumere il di lui timore, che venendo il detto fatto a reintegrarsi, e dilucidarsi maggiormente, fosse per sempre più comparire l'insussistenza della di lui dimanda, ed infatti, tosto che il medesimo ha opposto il difetto di scrittura privata alli documenti da essi prodotti, tendenti a provare non solo la giustizia della loro dimanda, ma anche a legittimare la loro persona, e per l' altra parte ha all' opposizione già fatta di scrittura privata anche aggiunto l' altra sostanzialissima di non aver detti fratelli Gattici legittimata la loro persona, non era ammessibile la data risposta, che la verificazione di detti documenti dovesse rimandarsi nel giudicio del merito, non solo perchè quand' anche si trattasse di puro possessorio, la verificazione di detti documenti poteva dirsi irrilevante per il motivo, che anche questi giudizj possessorj massimamente riguardanti cause beneficiarie, potessero prodursi, e dovessero ammettersi le scritture concernenti il merito, non ad oggetto, che dal Supremo Magistrato venisse espressamente deciso, ma al puro fine che quello delibando, aggiudichi il possesso a quello dei litiganti, il quale avesse colle prodotte scritture giustificato di avere una ragione poziore nei meriti, ma anche, e maggiormente perchè la seconda opposizione di non provata legittimità delle loro persone percuotesse egualmente il petitorio, che il possessorio: onde l' instanza del signor Avvocato Gattico, per l' assegnazione della causa a sentenza, essere lo stesso che togliere ad essi i loro mezzi legittimi di provare e verificare le loro dimande, a nulla servendo li documenti quando in essi non fosse fondata l' azione che hanno promossa, il che atteso, o dovere il signor Avvocato Gattico recedere da tale opposizione, od almeno indicare specificamente la causa, e motivo per cui credesse non essere ancora legittimata la loro persona non essendo come opposero specifica-

mente ammessibili a termini delle Regie Costituzioni, il beneficio delle quali implorarono, simili generali opposizioni tanto gradite dal detto signor Avvocato Gattico; il che tutto atteso cessare, e svanire l' altra opposizione che quand' anche comparissero in forma autentica detti documenti, fossero nè più, nè meno inattendibili, mentre ben all' opposto se fossero tali, od admessi per tali cesserebbe per lo meno, o svanirebbe l' opposizione della non provata legittimità delle persone loro; ed il fidecommisso che con poca coerenza si disse cessato, e svanito, e non comprensivo di essi fratelli Gattici, conteneva clausule tali, che non potessero a meno di farli comparire ad esso chiamati.

94 *E quanto al patronato li medesimi non solo si* appoggiavano al fidecommisso, ma anche alla qualità del medesimo patronato famigliare, su qual punto ripeterono l' instanza che dovesse l' Avv. Gattico rispondere per atto legittimo all' interpellanza dedottali, non volendo essi acquietarsi alla nuda asserzione del sig. suo Procuratore, considerato massime che dalla di lui risposta non restasse evacuato il contenuto in detta interpellanza concernente il tempo decorso prima della bolla del 1492, mentre la medesima trovavasi ristretta alla discendenza dell' Antonio fidecommittente.

95 E quanto alle decime, oltre al nudo fidecommisso, appoggiarsi parimenti alle investiture, come in evacuazione dell' interpellanza del sig. Avvocato Gattico risposero.

E siccome l' opposizione di scrittura privata non poteva aver altro motivo, se non perchè al num. 5 del prodotto albero si fosse designato il Giulio Cesare, quale denominazione non restasse provata dall' instrumento a quest' effetto prodotto delli 7 aprile 1617 rogato Zuchinetti, o che il Giulio Antonio designato in detto albero genealogico sotto il numero 7 non si provasse dalli prodotti instrumenti figlio dell' Alessandro ivi no-

FONDAZIONE MARAZZA